

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1569 del 06/04/2020
Oggetto	Modifica non sostanziale ed aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale n.945/2015, rilasciato dal SUAP del Comune di Gaggio Montano con provvedimento Prot.n. 5689 del 27/04/2015 e modificato da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4565 del 07/09/2018, per l'impianto destinato ad attività di produzione, vendita e distribuzione macchine per caffè sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta n. 240, intestato alla società PHILIPS ESPRESSO INDUSTRIES SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1602 del 03/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale ed aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale n.945/2015, rilasciato dal SUAP del Comune di Gaggio Montano con provvedimento Prot.n. 5689 del 27/04/2015 e modificato da ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4565 del 07/09/2018, per l'impianto destinato ad attività di produzione, vendita e distribuzione macchine per caffè sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta n. 240, intestato alla società PHILIPS ESPRESSO INDUSTRIES SRL.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale e l'aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società PHILIPS ESPRESSO INDUSTRIES SRL.(C.F. 08567880151 e P.IVA 01958341206) per l'impianto destinato ad attività di produzione, vendita e distribuzione macchine per caffè, sito in Comune di Gaggio Montano, via Torretta n. 240-227-230, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale n.945/2015 del 20/04/2015, rilasciato dal SUAP del Comune di Gaggio Montano con provvedimento Prot.n. 5689 del 27/04/2015, con scadenza di validità in data 26/04/2030 alla società Philips Saeco Spa e successivamente modificato ed integrato da Arpae-Sac di Bologna con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-4565 del 07/09/2018 per voltura intestazione alla società Philips Espresso Industries srl, inerente la modifica non sostanziale per

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

la riduzione delle attività produttiva alla sola sede operativa di via Torretta n.240 con cessazione di ogni attività di produzione negli edifici di via Torretta 227-230 e vendita degli stessi ad altra proprietà, mantenendo solo in locazione ed uso i locali mensa siti in porzione dello stabilimento di via Torretta n.230, con conseguente riduzione delle matrici ambientali autorizzate: scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera ed impatto acustico.

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nei nuovi **Allegati A, B, e C** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Philips Espresso Industries srl (C.F. 08567880151 e P.IVA 01958341206) con sede legale in Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta n. 240, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Fernando di Nardo, in qualità di legale rappresentante, ad Arpae-AACM, con nota pervenuta in atti al PG/2019/50658 del 29/03/2019 confluita nella **Pratica SINADOC 15308/2019**, comunicazione documentata di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, alla riduzione dell'attività produttiva al solo edificio di via Torretta n.240 conseguente a cessata produzione e vendita ad altra proprietà degli edifici di via Torretta 227-230, dichiarando di aver mantenuto in locazione ed uso diretto solo i locali mensa che occupano porzione dell'edificio di via Torretta 230. Locali mensa dai quali hanno origine esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura ed emissioni in atmosfera art.272 comma 1 non soggette ad

⁴ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

AUA .

- ARPAE-AACM, con nota PG/2019/79506 del 20/05/2019, ha richiesto alle società Philips Espresso Industries srl e Palmieri Spa, a completamento della comunicazione presentata, chiarimenti e documentazione integrativa in merito alla nuova proprietà degli edifici di via Torretta n.227-230 ed alle eventuali attività residue e/o di prevista prossima attivazione e relativa titolarità.
- La società Palmieri Spa, con propria nota del 28/08/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/08/2019 al PG/2019/133558, ha comunicato di avere acquisito in sola locazione le aree e gli edifici di via Torretta 227-230 dalla società Renomeccanica srl , attuale nuova proprietaria, e che non svolge al momento attività produttiva ma solo stoccaggio di materiali internamente all'edificio Torretta n.230 e di aver concesso l'utilizzo dei locali mensa dell'edificio di via Torretta 230 alla società Philips Espresso Industries srl. Dichiarò altresì di avere acquisito in propria titolarità e gestione lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche comprese quelle originate dai locali mensa in uso alla società Philips Espresso industries srl alla quale rimangono in carico e gestione solo le emissioni in atmosfera originate dall'attività della mensa e costituite dai punti di emissione E20, E21, E22, E23 e E24 attivate ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/2006. La società Palmieri, quando avrà individuato e deciso quale ciclo produttivo attivare presso le aree e gli edifici di via Torretta 227-230, richiederà preventivamente specifica Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R.n.59/2013 per le matrici ambientali che potranno essere originate da tale nuova eventuale attività produttiva;
- La società Renomeccanica Srl (C.F. 00510730377 e P.IVA 00511941205), con propria nota del 28/08/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/08/2019 al PG/2019/133559, ha comunicato di avere acquisito in proprietà le aree e gli edifici di via Torretta 227-230 dalla società Philips Espresso Industries Srl e di averli successivamente locati alla società Palmieri Spa;
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ritenuto opportuno ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con predisposizione di nuovi e aggiornati Allegati A, B, e C che sostituiscono i precedenti Allegati al vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n.945/2015 del 20/04/2015, rilasciato dal SUAP del Comune di Gaggio Montano con provvedimento Prot.n. 5689 del 27/04/2015, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 26/04/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00 come di seguito specificato:**

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A Matrice scarico acque reflue in acque superficiali: modifica non sostanziale cod. tariffa 12.4.1.1 pari a € 26,00.
- Allegato B Matrice emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale cod. tariffa 12.4.4.1 pari a € 26.00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: invariato rispetto a quanto depositato presso Comune di Gaggio Montano.

Bologna, data di redazione 03 Aprile 2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PHILIPS ESPRESSO INDUSTRIES SRL
produzione, vendita e distribuzione macchine per caffè
Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta n. 240 c.a.p. 40041

ALLEGATO A

Matrice scarichi di acque reflue industriali ed acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico 8

Scarico nel Torrente Silla (demanio idrico regionale) di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque di condensa provenienti dal locale compressori (sottoposte a trattamento di separazione acqua/olio) con le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti. Considerato che le acque meteoriche di dilavamento generano un forte effetto di diluizione sulle acque reflue industriali, queste ultime sono campionabili separatamente attraverso apposito pozzetto di campionamento parziale realizzato presso il locale compressori..

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi/immissioni riconducibili alla gestione Philips Espresso Industries srl:

- Scarico 7 - Scarico nel Torrente Silla (Demanio idrico regionale) di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (piazze di transito e sosta) destinate a parcheggio dei dipendenti di pertinenza dell'edificio produttivo di Via Torretta n.240 di proprietà e gestione Philips Espresso Industries srl. Tali acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R. n.286/2005 e della D.G.R.1860/2006. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Demanio idrico regionale).
- Scarichi 3 e 4 – Immissioni nel Torrente Silla (Demanio idrico regionale) di acque meteoriche di

dilavamento delle aree esterne (piazzali di transito e sosta) adibite a parcheggio dei dipendenti dello stabilimento quale area esterna di pertinenza dei locali mensa di Via Torretta n.230 gestiti in locazione da Philips Espresso Industries srl. Tali acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R. n.286/2005 e della D.G.R.1860/2006. Tale immissioni sono comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Demanio idrico regionale).

- uno scarico in pubblica fognatura depurata di acque reflue domestiche originate da spogliatoi e servizi igienici a disposizione del personale dello stabilimento Philips Espresso Industries srl. di via Torretta n.240 (scarico sempre ammesso in pubblica fognatura nel rispetto del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato-Hera Spa e di competenza amministrativa del Comune di Gaggio Montano).

I restanti scarichi n.1-2-5-6 di pertinenza degli edifici di via Torretta 227-230 sono stati ceduti in titolarità ad altri soggetti (Renomeccanica srl e Palmieri Spa) che hanno acquisito in proprietà e/o locazione e gestione tali aree ed edifici, comprese quindi le acque reflue domestiche originate dai locali cucina/mensa, in uso e disponibilità di Philips Industries srl, siti nell'edificio di via Torretta n.230

Prescrizioni

1. Immediatamente a monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore deve essere, se non già presente, installato un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta.
2. Lo scarico n.8 nel punto di controllo parziale presso il locale compressori deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza per scarichi in acque superficiali;
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - b) se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione 1), siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - APAM diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico;
 - c) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - d) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
- e) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- f) Il separatore acqua/olio per il trattamento delle acque di condensa sia sottoposto a regolari verifiche periodiche di funzionamento dell'indicatore di pressione differenziale e del relativo avvisatore acustico e siano garantite le operazioni di manutenzione previste nella relativa scheda tecnica;
- g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- h) la rete di raccolta delle sole acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
- i) di tutti gli interventi di manutenzione effettuati sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
4. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente / dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
5. Il Titolare dello scarico e delle immissioni di acque meteoriche è tenuto a verificare **entro 120 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, presso l'Ente/ Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di parere idraulico e/o concessione demaniale il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Autorità competente (ARPAE-AACM) a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare per scarichi diretti in corpi idrici del Demanio regionale (Torrente Silla):
- Autorizzazione idraulica/parere: Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Reno e Po di Volano,
 - Concessione per occupazione aree demaniali: ARPAE-AACM - Unità Demanio Idrico;
6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare preventivamente all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che intende apportare e che comporti modifica temporanea e/o permanente del regime o della qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque e, quando previsto dalla normativa, richiedere una Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarico di acque reflue.
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono

tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

8. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica di riferimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.945/2015 del 20/04/2015 adottata dalla Città metropolitana di Bologna (in particolare l'estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento con numerazione degli scarichi) e la documentazione già in atti di Arpae ed associata alla precedente Pratica Sinadoc 26943/2018 relativa al provvedimento di Voltura intestazione Det-Amb-2018-4565 del 07/09/2018.
- Comunicazione di Cessione attività nel sito produttivo di via Torretta nn. 230-227 e dismissione dei relativi impianti autorizzato e descrizione della situazione degli scarichi delle acque reflue in residua titolarità a Philips Espresso Industries srl - Nota datata 29/03/2019 ed in atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2019/50658 con particolare riferimento ai seguenti allegati:
 - All.1 Planimetria insediamento di via Torretta n.240 con indicazione dei punti di emissione autorizzati, delle reti fognarie e degli scarichi di acque reflue autorizzati a Philips Espresso Industries srl;
 - All.2 Planimetria del sito produttivo di Via Torretta nn.230-227 con indicazione dei locali mensa e della aree esterne gestiti in locazione da Philips Espresso Industries srl.
- Comunicazione datata 28/08/2019 della società Renomeccanica srl che ha acquisito la proprietà del sito produttivo di Via Torretta nn. 230-227, pervenuta in atti di Arpae-AACM al PG/2019/13359 del 29/08/2019.
- Comunicazione datata 28/08/2019 della società Palmieri Spa che hanno acquisito in locazione e gestione il sito produttivo di Via Torretta nn. 230-227, pervenuta in atti di Arpae-AACM al PG/2019/13358 del 29/08/2019, comprensiva di documentazione tecnica planimetria e quadri riassuntivi dei punti di emissioni in atmosfera e dei punti di scarico cessati, eliminati o acquisiti in propria esclusiva titolarità.

Pratica Sinadoc 15308/2019

Documento redatto in data 03 Aprile 2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PHILIPS ESPRESSO INDUSTRIES SRL
produzione, vendita e distribuzione macchine per caffè
Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta n. 240 c.a.p. 40041

ALLEGATO B

**Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.**

Edificio produttivo di via Torretta n.240

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate, in seguito a modifica non sostanziale del precedente Allegato C della Determina AUA n.945/2015 del 20/04/2015 per dismissione punto emissione E8, le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione, progettazione e commercializzazione di macchine per caffè ad uso domestico e professionale svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gaggio Montano, **via Torretta n° 240** secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PHILIPS SAECO Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: AREA COLLAUDO MACINACAFFE'

Portata massima	8700 Nm ³ /h
Altezza minima	18 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONI E2 – E3 – E4

PROVENIENZA: BRUCIATORI A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici nello stabilimento di 3 MW (per impianti alimentati a metano - parte I dell'allegato IV, parte quinta del DLgs 152/06).

EMISSIONE E5

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO
EMISSIONE E6
PROVENIENZA: MOTOPOMPA DIESEL
EMISSIONI E7
PROVENIENZA: APPARECCHIATURE DI PROVA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati nella parte I dell'allegato IV, parte quinta del DLgs 152/06).

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: POSTAZIONE DI SABBIATURA, AFFILATURA E MOLATURA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: LOCALE PROTOTIPI

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

In considerazione del ridotto valore di portata del punto di emissione E10 non è fissata periodicità di analisi, né dovrà essere effettuata la messa a regime dal gestore di impianto.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto di Montagna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E9 ed E10 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del solo punto di emissione E9 e comunque non oltre il 28.02.2015 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 28.02.2015 tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime di E9 dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
5. La società PHILIPS SAECO Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E9.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PHILIPS SAECO Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla Provincia e ad

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Edificio produttivo di via Torretta n.230 (solo locali cucina/mensa)

In seguito alla cessione ad altra società della proprietà degli immobili di via Torretta n.227 e 230, compresi gli impianti tecnologici di servizio, macchinari ed impianti, Philips Espresso Industries ha cessato ogni attività produttiva ed ogni emissioni in atmosfera precedentemente autorizzata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.n°152/06 in detti locali. Ha mantenuto esclusivamente in locazione, uso e gestione i locali cucina/mensa siti nell'edificio di **via Torretta n.230** determinando quindi modifica non sostanziale del precedente Allegato A della Determina AUA n.945/2015 del 20/04/2015.

Risultano definitivamente dismessi i punti emissione E01, E02, E03, E04, E05, E08, E09, E10 e E19.

Mentre i punti di emissioni E07a, E07b, E11, E12, E13a, E13b, E14, E15, E16, E17, E18, E25 e E26, ceduti ad altra società, saranno eventualmente riattivati dal nuovo gestore previo ottenimento di preventiva specifica nuova autorizzazione.

I punti di emissioni che restano attivi ed in gestione a Philips Espresso Industries Srl sono:

EMISSIONI E20 – E21 – E22 – E23 – E24

PROVENIENZA: CUCINA - MENSA AZIENDALE VIA TORRETTE N.230

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera e).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica di riferimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.945/2015 del 20/04/2015 adottata dalla Città metropolitana di Bologna (in particolare le planimetrie con individuazione e numerazione delle emissioni in atmosfera autorizzate) e la documentazione già in atti di Arpae ed associata alla precedente Pratica Sinadoc 26943/2018 relativa al provvedimento di Voltura intestazione Det-Amb-2018-4565 del 07/09/2018.
- Comunicazione di Cessione attività nel sito produttivo di via Torretta nn. 230-227 e dismissione dei relativi impianti autorizzati e descrizione della situazione dei punti di emissione in atmosfera in residua titolarità a Philips Espresso Industries srl - Nota datata 29/03/2019 ed in atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2019/50658 con particolare riferimento ai seguenti allegati:
- All.2 (Con riferimento a precedente Allegato A della Determina AUA n.945/2015 del 20/04/2015) -

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Quadro riassuntivo delle emissioni Situazione Autorizzata e Situazione Futura dopo cessione edifici ed impianti di via Torretta nn.227-230;

- All.3 (Con riferimento a precedente Allegato C della Determina AUA n.945/2015 del 20/04/2015) - Quadro riassuntivo delle emissioni Situazione Autorizzata e Situazione Futura relative all'edificio di via Torretta n.240;
- All.1 Planimetria insediamento di via Torretta n.240 con indicazione dei punti di emissione autorizzati, delle reti fognarie e degli scarichi di acque reflue autorizzati a Philips Espresso Industries srl;
- All.2 Planimetria del sito produttivo di Via Torretta nn.230-227 con indicazione dei locali mensa e della aree esterne gestiti in locazione da Philips Espresso Industries srl.
- Comunicazione datata 28/08/2019 della società Renomeccanica srl che ha acquisito la proprietà del sito produttivo di Via Torretta nn. 230-227, pervenuta in atti di Arpae-AACM al PG/2019/13359 del 29/08/2019.
- Comunicazione datata 28/08/2019 della società Palmieri Spa che hanno acquisito in locazione e gestione il sito produttivo di Via Torretta nn. 230-227, pervenuta in atti di Arpae-AACM al PG/2019/13358 del 29/08/2019, comprensiva di documentazione tecnica planimetria e quadri riassuntivi dei punti di emissioni in atmosfera e dei punti di scarico cessati, eliminati o acquisiti in propria esclusiva titolarità.

Pratica Sinadoc 15308/2019

Documento redatto in data 03 Aprile 2020

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PHILIPS ESPRESSO INDUSTRIES SRL
produzione, vendita e distribuzione macchine per caffè
Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta n. 240 c.a.p. 40041

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che non è stata comunicata variazione rispetto alla situazione pre-esistente come documentata agli atti del Comune di Gaggio Montano e richiamata nel provvedimento AUA vigente;
- Visto che il Comune di Gaggio Montano non ha mai rilevato nulla di ostativo in merito alla matrice impatto acustico;
- Per la matrice impatto acustico il riferimento rimane la documentazione a suo tempo depositata e valutata dal Comune di Gaggio Montano.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione sostanziale della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o a presentare la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione di prosecuzione senza variazioni della matrice impatto acustico effettuata nell'ambito del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento AUA vigente adottato dalla Città metropolitana di Bologna con atto n.945/2015 del 20/04/20105.

Pratica Sinadoc 15308/2019

Documento redatto in data 03 Aprile 2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.